

Provincia di Biella

Variante non sostanziale a concessione preferenziale d'acqua pubblica, consistente nella modifica dell'uso praticato da Potabile a Domestico, assentita al "CONSORZIO ACQUEDOTTO BRUGHIERA", con D.D. n. 1.766 del 14.11.2022. PRAT. VALLEMOSSO 16.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.766 del 14.11.2022

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di assentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, in capo al "Consorzio Acquedotto Brughiera", con sede in Valdilana – allora Comune di Trivero (BI), variante non sostanziale alla concessione preferenziale assentita in precedenza con D.D. 24 dicembre 2008 n° 3.994, consistente nella variazione della tipologia d'uso da Potabile a Domestico con esclusione del consumo umano dell'acqua derivabile tramite sorgenti ubicate in Comune di Mosso e Trivero - ora Comune di Valdilana (BI), identificate con i codici univoci BI-S-0758, BI-S-0759, BI-S-0760, BI-S-0761 e BI-S-0762 e facenti tutte capo al Codice Utenza Regionale: BI 10716;

di accordare la variante non sostanziale alla concessione sopra indicata, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 23 dicembre 2038, data di scadenza della concessione assentita con D.D. 24 dicembre 2008 n° 3.994, subordinatamente all'osservanza delle condizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare originario sottoscritto in data 20 novembre 2008, con l'avvertenza che qualora le stesse risultassero in contrasto con quelle indicate nel presente provvedimento di variante, quest'ultime sono da ritenersi prevalenti;

di non ritenere necessaria la redazione e la sottoscrizione di un disciplinare aggiuntivo contenente obblighi a condizioni a cui vincolare il rilascio della variante, indicato dall'art. 20 del regolamento regionale D.P.G.R. 219 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., dato che le modalità e i termini di esercizio delle derivazioni d'acqua in parola contenuti nel disciplinare originario n° 2003/2008 di repertorio, sottoscritto in data 20 novembre 2008, possono ritenersi interamente confermati alla luce delle modificazioni sopra introdotte nella concessione, con l'avvertenza che le indicazioni contenute nel presente provvedimento di variante, in contrasto con quelle contenute nel suddetto disciplinare, sono da ritenersi prevalenti;

in funzione delle variazioni sopra introdotte nella concessione, di esentare il Consorzio Acquedotto Brughiera a norma dell'art. 5 comma 1 lettera b) del regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", approvato con D.P.G.R. 06 dicembre 2004 n° 15/R e ss.mm.ii., dal pagamento del canone demaniale annuo dovuto, previsto in caso d'uso Domestico d'acqua pubblica effettuato in territorio ricadente entro il perimetro attribuito all'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale;

di dare atto che l'esenzione dal pagamento del canone demaniale annuo sopra disposta decorrerà dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di assenso alla variante, trattandosi di variazione in diminuzione prevista dall'art. 4bis del predetto regolamento regionale n° 15/R/2004 e ss.mm.ii.;

in conseguenza delle variazioni sopra introdotte nella concessione, di esonerare il “Consorzio Acquedotto Brughiera” dall’obbligo a suo carico previsto al secondo capoverso dell’art. 8 (CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE) del disciplinare n° 2003 di repertorio, sottoscritto in data 20 novembre 2008, ovvero dal provvedere a richiedere e acquisire il provvedimento di competenza della Regione Piemonte, teso ad approvare lo studio di definizione delle aree di salvaguardia di captazioni idriche ad uso Potabile, prescritto ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 comma 1 e dall’art. 9 del regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n° 15/R e ss.mm.ii. (omissis).

Il Dirigente /Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.003 di Rep. del 20 novembre 2008

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

L’utilizzazione ai fini potabili è concessa a condizione che sia accertata l’idoneità dell’acqua al consumo umano attraverso un controllo analitico favorevole, dal punto di vista chimico e microbiologico, tramite l’Ente ufficiale preposto (A.S.L.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31 e s.m.i., mentre i successivi accertamenti di potabilità potranno essere svolti in regime di autocontrollo presso un laboratorio autorizzato di fiducia. E’ fatto obbligo al concessionario di adempiere alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui al Regolamento Regionale 15/R del 11 dicembre 2006, provvedendo a trasmettere entro 180 giorni dal rilascio della concessione all’Autorità d’Ambito la proposta di adeguamento delle aree di salvaguardia, definite sulla base dell’Allegato “A” al Regolamento sopra citato. Dovrà essere garantita in ogni caso una zona di tutela assoluta pari a 10 m. di raggio. Vista la documentazione agli atti e la richiesta presentata dal Concessionario in data 22 maggio 2008, ai sensi del Regolamento 8/R del 17 luglio 2007, la Provincia di Biella concede la deroga all’obbligo di rilascio del Deflusso Minimo Vitale previsto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre compresi, ai sensi dell’art. 9 comma 4. del sopracitato Regolamento. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della concessione. Il titolare è tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI